

## **Sinistro stradale con un veicolo non identificato: come ottenere il risarcimento**

In tema di sinistri stradali l'intervento del Fondo Garanzie Vittime Stradali non incide sulla regola per cui il danneggiato deve provare il fatto dannoso.

Quando sia richiesto il risarcimento nei confronti del Fondo sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato l'attore deve provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, ancora, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.

É quanto di desume dalla lettura della sentenza resa dal Tribunale di Lecce, interviene in tema di responsabilità civile da circolazione stradale avuto riguardo all'ipotesi di un sinistro causato da veicolo rimasto sconosciuto.

Il fatto

L'interprete è chiamato così alla corretta interpretazione dell'art. 283 decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) che, alla lett. a, dispone nel senso che il **Fondo di garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti**, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui «il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato».

La decisione del Tribunale di Lecce

Il Giudice salentino pone l'accento sull'onere della prova che grava a carico dell'attore-danneggiato precisando come questi, evocando in giudizio il Fondo (per il tramite della relativa Compagnia di Assicurazione designata), sia **gravato dell'onere di provare non solo le modalità del sinistro e la riconducibilità di esso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo antagonista-responsabile**, ma anche il fatto che trattasi di **veicolo sconosciuto**.

Invero, il sistema risarcitorio posto a carico del Fondo non vale a rimpiazzare, ma solo a completare, gli strumenti di tutela esperibili dai danneggiati da sinistro stradale per il ristoro del pregiudizio subito, non consentendo una surrogazione incondizionata del Fondo nella posizione del responsabile né, per l'effetto, uno scaricamento sulla compagnia designata dal Fondo di oneri riparatori che avrebbero potuto essere facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe stato individuabile mediante ordinaria accortezza.

Perciò potrà essere qualificato come “veicolo non identificato” **solo quello rimasto ignoto nonostante che la vittima abbia tenuto una condotta di usuale ed esigibile diligenza nel corso dell'intera vicenda** (Trib. Brindisi sez. II, 20 aprile 2021, n. 583).

Peraltro, la vittima **non ha alcun obbligo di presentare una denuncia od una querela contro ignoti**, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio (Cass. civ. sez. III, 18 giugno 2012, n. 9939).

L'accertamento non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato (Cass. civ. sez. VI, 30 dicembre 2016, n. 27541; Trib. Napoli 12 aprile 2021, n. 3383).

Ciò premesso è utile ora soffermarsi (sempre in caso di sinistro stradale causato da circolazione di un veicolo non identificato) sul concetto di “**danno grave alla persona**”, alla cui ricorrenza l'art. 283, comma 2, D.Lgs. n. 209/2005 subordina la risarcibilità del danno alle cose: esso si identifica nell'accertamento di una invalidità superiore al 9 per cento, ai sensi dell'art. 138 del medesimo decreto legislativo (Cass. civ. sez. III, 27 novembre 2015, n. 24214).

Più in particolare:

- poiché l'art. 283 del Codice delle Assicurazioni non indica quali siano i “danni gravi alla persona”, è necessario ricorrere ai tradizionali strumenti interpretativi per completare la norma in esame. In tal senso, sia l'interpretazione cd. sistematica, sia l'interpretazione cd. storica, sia, ancora, l'interpretazione c.d. finalistica consentono di concludere che per danni gravi alla persona devono intendersi quelli che provocano postumi permanenti eccedenti i 9 punti di invalidità permanente, ai sensi dell'art. 138 del medesimo Codice;

- l'art. 283 in esame è una norma speciale, in quanto:

**a)** disciplina non il risarcimento del danno causato da qualsiasi fatto illecito, ma solo di quello derivante dalla circolazione stradale;

**b)** nell'ambito della disciplina dell'assicurazione R.C.A., in deroga al principio generale di cui al precedente art. 144, pone un limite al risarcimento dei danni patrimoniali;

- gli artt. 138 e 139 Codice delle Assicurazioni distinguono le lesioni “**di non lieve entità**” dalle lesioni di “**lieve entità**”, prevedendo per le une e per le altre diversi baremes per l'accertamento dell'invalidità, diversi valori monetari per la liquidazione del danno e diversi criteri di personalizzazione del risarcimento; se ne ricava che le lesioni “gravi” di cui all'art. 283 coincidono con quelle “**non lievi**”;

- ed allora, a ben vedere, l'incompletezza dell'art. 283 è soltanto apparente, poiché può essere colmata facendo ricorso alle altre previsioni contenute nel medesimo testo normativo;

- l'espressione danni gravi alla persona, poi, non può essere applicata alla luce di norme contenute nel codice penale, le quali, come è evidente, non si fondano sulla logica risarcitoria, ma su quella sanzionatoria;

- il precetto di cui all'art. 283 è stato introdotto nel nostro ordinamento in attuazione dell'art. 1, VI, Direttiva 30 dicembre 1983 n. 84/5/CEE, come modificato dalla Direttiva 11 maggio 2005 n. 2005/14/CE. Al precetto comunitario ha dato attuazione il D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 198, che ha sostituito il comma 2 dell'art. 283. Il Legislatore comunitario ha evitato di definire il concetto di "lesioni gravi", lasciandone così la definizione ai singoli ordinamenti nazionali, sicché non si può pretendere di trarre spunti interpretativi dalla Direttiva 2005/14 (o da altre norme di Diritto comunitario) avendo il Legislatore comunitario voluto espressamente evitare ogni impegno al riguardo.

Quanto allo scopo della limitazione del risarcimento del danno a cose nei soli casi di danni gravi alla persona il fine è individuato in quello di evitare frodi in danno del Fondo di garanzia per le vittime della strada (v. la Relazione alla Proposta di Direttiva 2005/14), sicché, coerentemente con la ratio della norma, si deve ammettere il risarcimento del danno alle cose quando il sinistro abbia provocato esiti macro-permanenti, ed escluderlo in caso contrario (del resto, un danno micro-permanente può essere simulato, un danno macro-permanente no: v. Cass. civ. sez. III, n. 24214/2015, cit.).

Ancora si consideri che l'art. 292 del Codice delle Assicurazioni stabilisce che l'impresa designata che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno in ipotesi (tra le altre) di sinistro cagionato da veicolo rimasto sconosciuto «ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese».

La funzione di tale azione, definita di regresso, è quella di conferire all'impresa designata quegli stessi diritti che competono al danneggiato già risarcito, e tale specifica funzione non muta anche a voler qualificare l'azione, come ritenuto da parte della dottrina e della giurisprudenza, in termini di surrogazione legale ex art. 1203 c.c. in quanto l'obbligazione dell'impresa designata sorge *ex lege* (non sussistendo certo un vincolo solidale nei rapporti interni tra Fondo e responsabile civile).

Per la sua specifica funzione, l'azione esercitata dall'impresa designata ex art. 292 cit. ha ad oggetto il recupero dell'intero risarcimento corrisposto al danneggiato e può essere ammissibilmente esercitata dalla compagnia assicurativa convenuta in giudizio dal danneggiato anche in difetto del previo pagamento di detta indennità, chiamando in causa il terzo responsabile del danno allo scopo di ottenere, nei suoi confronti, una sentenza condizionale di condanna alla rivalsa di quanto il Fondo sarà condannato a pagare all'assicurato a titolo di indennità (v. Cass. civ. sez. III, 17 gennaio 2017, n. 930; Trib. Torino sez. IV, 30 aprile 2021, n. 2113).

